

STATUTO

**COOP. GRAMAZIO SOC.
COOP. SOCIALE A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COSENZA CS VIA POPILIA 157/F
Numero REA: CS - 153097
Codice fiscale: 02254730787
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE
Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-12-2003 - Statuto completo	2
--	---

	io notaio ho redatto il presente verbale, del quale ho dato lettura al comparente,	
	che, a mia domanda, lo approva e lo conferma e con me lo sottoscrive su ciascun	
	foglio, unitamente all' allegato.	
	Scritto parte da me a mano e parte da persona di mia fiducia con mezzo	
	meccanico, occupa quattro pagine per intero e parte della quinta fin qui di due	
	fogli.	
	firmato: Esposito Marco Luca, Stanislao Amato notaio, segue sigillo.	
	STATUTO	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1) E' costituita una Società Cooperativa Sociale di tipo B a responsabilità	
	limitata denominata: "COOP. GRAMAZIO soc. coop. sociale a r.l.", con sede in	
	Cosenza alla via Popilia n. 157/F.	
	ART. 2) La Cooperativa ha la durata dalla sua legale costituzione fino al 31	
	dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione della Assemblea	
	straordinaria.	
	SCOPO - OGGETTO	
	ART. 3) La Cooperativa si ispira ai principi mutualistici, di solidarietà, di	
	costruzione di una società non strutturata sullo sfruttamento e non ha quindi	
	finalità speculative e di lucro, e si propone di:	
	- compiere ogni attività concernente l' abbattimento delle barriere architettoniche	
	esistenti nelle strutture pubbliche;	
	- svolgere servizi ecologici, di tutela ambientale e di bonifica di aree, parchi e	
	giardini pubblici e/o privati;	
	- svolgere servizi di pulizia, di custodia e piccola manutenzione di strutture, edifici	
	e immobili pubblici e/o privati;	

	- fornire la manodopera per attività di trasporto, trasloco, asportazione di materiale	
	per conto di committenti pubblici e/o privati.	
	Detti servizi si potranno svolgere tramite stipula di convenzioni con organismi	
	pubblici e/o privati. La Cooperativa si propone inoltre di incentivare nel territorio	
	la promozione di ogni altra iniziativa con finalità sociali (habitat, tempo libero,	
	cultura, ecc.) allo scopo di elevare le condizioni culturali, professionali e materiali	
	di vita dei Soci e della collettività.	
	La Cooperativa si propone infine di concorrere, concretamente ed in maniera	
	adequata, alla diffusione ed alla affermazione della libera cooperazione.	
	ART. 4) La Cooperativa non ha finalità speculative, ma intende far partecipare	
	tutti i Soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella	
	sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione. I Soci si impegnano	
	alle prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, alla	
	osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi	
	sociali competenti.	
	ART. 5) Il numero dei soci è illimitato, e comunque non inferiore al numero	
	stabilito dalla legge.	
	Possono diventare Soci persone fisiche e giuridiche comunque costituite, che	
	intendano concorrere allo svolgimento delle attività e degli scopi contenuti	
	nell' articolo2. Possono inoltre essere Soci elementi tecnici ed amministrativi nel	
	numero non superiore di quello stabilito dalla legge.	
	E' esclusa l' ammissione a Soci di persone fisiche e giuridiche che per	
	caratteristiche soggettive operino, a giudizio del Consiglio d' Amministrazione,	
	contro i principi ispiratori e gli scopi della Cooperativa.	
	Ai sensi dell' articolo2 della legge 8 novembre 1991 n. 381 possono diventare soci	

	volontari coloro che intendano prestare gratuitamente la loro attività a favore della	
	Cooperativa.	
	I soci volontari sono iscritti in un' apposita sezione del libro dei soci ed il loro	
	numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	ART. 6) Chi desidera diventare Socio deve presentare domanda al Consiglio di	
	Amministrazione specificando:	
	- cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;	
	- l' attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto;	
	- il numero delle quote che intende sottoscrivere e ogni altra notizia richiesta dal	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Le persone giuridiche debbono indicare la denominazione, la sede, la durata,	
	l' oggetto sociale dell' attività la qualifica di colui che sottoscrive la domanda e	
	debbono dare in visione copia della delibera di adesione, emessa dall' organo	
	competente. Sull' accoglimento della domanda decide inappellabilmente il	
	Consiglio di Amministrazione.	
	ART. 7) Il nuovo Socio ammesso deve versare, oltre l' importo della quota sociale	
	sottoscritta, una somma da determinarsi dagli	
	Amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve	
	patrimoniali risultanti dell' ultimo bilancio approvato.	
	Le quote non possono essere cedute con effetto verso la Società, se la cessione	
	non è autorizzata dagli Amministratori salvo il diritto del Socio di recedere dalla	
	Società.	
	ART. 8) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:	
	- che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;	
	- che abbia perduto i requisiti per l' ammissione.	

	Spetta al Consiglio d' Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a	
	norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso e provvedere in	
	conseguenza nell' interessdella Società.	
	ART. 9) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio	
	d' Amministrazione essere escluso il Socio:	
	a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali	
	oppure che ha perduto i requisiti per l' ammissione;	
	b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la Società,	
	oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;	
	c) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della Società;	
	d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento	
	previsto dall' art25 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali	
	competenti;	
	e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a	
	qualunque titolo verso la Società.	
	Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il Socio inadempiente deve essere invitato, a	
	mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola, e l' esclusione potrà avere luogo	
	solo trascorso un mese dal detto invito e semprechè il Socio si mantenga	
	inadempiente.	
	ART. 10) I Soci receduti od esclusi o gli eredi o legatari del Socio defunto hanno	
	soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale effettivamente versato, la cui	
	liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, diventa operativo agli	
	effetti del rimborso, e comunque mai superiore all' importoversato.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a	

	concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si misura per i Soci receduti	
	o esclusi allo scadere dei sei mesi successivi all' approvazione del predetto bilancio	
	nel corso del quale si sia risolto il rapporto e, per i Soci defunti, eredi o legatari dei	
	Soci defunti, allo scadere di eguale periodo dalla approvazione del bilancio stesso	
	relativo all' esercizio in cui si sia verificata la morte.	
	Il rimborso in quest' ultimo caso dovrà essere richiesto dagli aventi diritto mediante	
	lettera raccomandata entro il termine perentorio di mesi sei dallo scioglimento del	
	rapporto. Le quote non rimborsate saranno devolute a riserva ordinaria e	
	straordinaria.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ART. 11) Il patrimonio della Società è costituito:	
	- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote	
	sociali del valore nominale ciascuna non inferiore né superiore al limite stabilito	
	dalla legge;	
	- dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all' art.	
	14 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi	
	ed agli eredi o legatari dei Soci defunti a norma dell' articolo precedente;	
	- da eventuali riserve straordinarie;	
	- da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o	
	in previsione di oneri futuri;	
	- da qualunque contributo o liberalità pervenuta alla Società.	
	E' inderogabilmente stabilito che le riserve ordinarie e straordinarie, sono destinate	
	a coprire le eventuali perdite e non possono essere ripartite fra i Soci e che l' intero	
	patrimonio sociale versato ed i dividendi eventualmente versati deve essere	
	devoluto, in caso dello scioglimento della Società a scopo di pubblica utilità,	

	conforme allo spirito mutualistico.	
	ART. 12) All' atto della presentazione della domanda, l' aspirante Socio deve	
	versare le quote che intende sottoscrivere o può chiedere di essere autorizzato a	
	compiere il versamento della quota o delle quote, a rate, entro un periodo massimo	
	di sei mesi.	
	Il Consiglio di Amministrazione nell' ammettere il Socio, stabilisce	
	insindacabilmente le modalità dei versamenti rateali.	
	Le quote sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a esecuzione, a	
	pegno o ad altro vincolo a favore di terzi o di altri Soci, con effetti verso la	
	Cooperativa.	
	ART. 13) Le quote sociali non possono essere cedute ad alcun titolo.	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 14) L' esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla	
	redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri	
	di oculata prudenza.	
	Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:	
	- non meno del 20% al fondo di riserva legale;	
	- una quota a retribuzione del capitale sociale in misura mai superiore al tasso di	
	interesse previsto dalla legge, commisurato sul capitale effettivamente versato;	
	- una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;	
	- il restante, a discrezione dell' Assemblea può essere destinato in uno dei seguenti	
	modi:	
	- una quota riserva straordinaria;	

	- il residuo al netto delle quote predette, a copertura di spese per fini mutualistici	
	determinati dall' Assemblea da questa delegati alla determinazione del Consiglio	
	di Amministrazione.	
	L' Assemblea può deliberare la destinazione totale dell' utile a fondo di riserva	
	ordinaria, o ad altri fondi di riserva, dedotta la quota di cui alla precedente lettera	
	a), il tutto ai sensi dell' articolo 2536 del Codice Civile.	
	Le riserve non saranno ripartibili tra i Soci durante l' esistenza della Società.	
	ART. 15) Il fondo di riserva ordinario è costituito:	
	- dal prelevamento annuo sugli avanzi netti di esercizio di cui all' articolo	
	precedente;	
	- dalle quote di ammissione di cui all' art. 7.	
	ORGANI SOCIALI	
	ART. 16) Sono organi della Società:	
	- l' Assemblea dei Soci;	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- il Collegio Sindacale.	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ART. 17 L' Assemblea dei Soci si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.	
	E' di competenza dell' Assemblea ordinaria:	
	- l' approvazione del bilancio;	
	- la nomina degli Amministratori e dei Sindaci;	
	- l' approvazione di eventuali regolamenti interni;	
	- la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla	
	sua competenza dello statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.	
	E' di competenza dell' Assemblea straordinaria deliberare:	

	- sulle modifiche allo statuto della Società;	
	- sulla nomina e poteri dei liquidatori.	
	ART. 18) L' Assemblea ordinaria è valida qualunque sia l' oggetto da trattare: in	
	prima convocazione quando siano presenti tanti Soci che rappresentino la	
	maggioranza dei voti spettanti a tutti i Soci, in seconda convocazione qualunque	
	sia il numero dei voti spettanti ai Soci presenti o rappresentati.	
	Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei	
	Soci presenti o rappresentati.	
	L' Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda	
	convocazione, quando siano presenti o rappresentati i 2/3 (due terzi) dei voti	
	spettanti a tutti i Soci.	
	Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti di	
	tutti i Soci della Cooperativa.	
	Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell' oggetto della Società,	
	sull' aumento delle responsabilità dei Soci oppure sul trasferimento della sede	
	sociale anche in altra località del territorio dello stato, tanto in prima quanto in	
	seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole	
	di almeno i due terzi dei voti di tutti i soci.	
	In questi casi i Soci dissenzienti o assenti hanno il diritto di recedere dalla Società:	
	la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai Soci	
	intervenuti in Assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa o da quelli	
	non intervenuti non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della pubblicazione della	
	deliberazione.	
	ART. 19) L' Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio	
	di Amministrazione.	

	L' Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da	
	tanti Soci che rappresentano almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i	
	Soci, oppure dal Collegio Sindacale.	
	L' Assemblea ordinaria deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura	
	dell' esercizio sociale per deliberare su quanto di sua competenza.	
	ART. 20) La convocazione dell' Assemblea sarà fatta mediante avviso da spedire a	
	tutti i Soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l' adunanza.	
	L' avviso dovrà indicare l' ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno e	
	l' ora ed il luogo dell' adunanza e la data della eventuale seconda convocazione che	
	non potrà avere luogo lo stesso giorno fissato per la prima.	
	L' Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.	
	ART. 21) L' Assemblea è di norma presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o da altro Socio designato dagli intervenuti.	
	Il Presidente dell' Assemblea nomina il Segretario scegliendolo anche tra i non Soci.	
	Le modalità delle votazioni sono stabilite dall' Assemblea.	
	ART. 22) Ciascun Socio ha un solo voto qualunque sia l' ammontare delle quote	
	sottoscritte.	
	Le persone giuridiche hanno diritto ad un voto per ogni quota sottoscritta con un	
	massimo di cinque voti.	
	I Soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente	
	all' Assemblea, possono fare rappresentarsi da altri Soci non Amministratori	
	mediante delega scritta.	
	Ciascun Socio non può rappresentare più di cinque Soci.	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	ART. 23) Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un	

	massimo di cinque membri eletti dall' Assemblea dei Soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione elegge, scegliendoli tra i propri membri, il Presidente ed il Vice-Presidente.	
	Funge da segretario del Consiglio di Amministrazione un Consigliere oppure una persona estranea appositamente delegata.	
	Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.	
	ART. 24) Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non ricevono compensi salvo che l' Assemblea non deliberi diversamente.	
	La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari incarichi in conformità dell' atto costitutivo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.	
	ART. 25) La firma e la rappresentanza sociale sono affidate, anche in giudizio, al Presidente e, nei limiti stabiliti dalla delega ed anche disgiuntamente, al Consigliere appositamente delegato.	
	ART. 26) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda motivata da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi, non meno di cinque giorni prima dell' adunanza, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o raccomandata a mano in modo che Consiglieri ed i Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze si ritengono legali quando vi interviene la maggioranza dei membri.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei Consiglieri presenti.	
	Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.	

	A parità dei voti nelle votazioni prevale il voto del Presidente.	
	Il Consigliere che senza giustificato motivo manca a più di tre sedute consecutive	
	è considerato decaduto.	
	ART. 27) Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità delle leggi e	
	dello statuto, all' amministrazione della Società	
	compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano	
	espressamente riservati all' Assemblea.	
	Spetta, tra l' altro al Consiglio di Amministrazione:	
	- curare le deliberazioni dell' Assemblea;	
	- redigere i bilanci;	
	- compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre all' approvazione	
	dell' Assemblea;	
	- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l' attività sociale e	
	conferire procure sia speciali che ad negotia ferma la facoltà attribuita al	
	Presidente;	
	- assumere e licenziare il personale della Società fissandone le retribuzioni e le	
	mansioni;	
	- dare l' adesione della Società ad organismi federali e consortili;	
	- deliberare circa l' ammissione al recesso, la decadenza e l' esclusione dei Soci.	
	COLLEGIO SINDACALE	
	ART. 28) Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti	
	dall' Assemblea dei Soci la quale nomina inoltre due Sindaci Supplenti.	
	Qualora l' Assemblea stabilisca che i Sindaci debbano essere remunerati, la	
	retribuzione deve essere fissata prima della nomina per tutta la durata della carica.	
	I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.	

	ART. 29) Il Collegio Sindacale deve controllare l' amministrazione della Società,	
	vigilare sull' osservanza della legge e dell' atto costitutivo ed accertare la regolare	
	tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e	
	perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.	
	I Sindaci devono anche:	
	- accertare che la valutazione del patrimonio sociale venga fatta con l' osservanza	
	delle norme di legge;	
	- accertare, almeno ogni tre mesi, la consistenza della cassa e l' esistenza dei valori	
	e dei titoli di proprietà della Società e di quelli ricevuti in pegno, cauzione e	
	custodia;	
	- convocare l' Assemblea quando non vi provvedano gli Amministratori.	
	ART. 30) Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.	
	I Sindaci hanno tutti i doveri e i compiti stabiliti dalla legge.	
	Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi processo verbale che,	
	sottoscritto dagli interessati, viene trascritto sull' apposito libro nel quale devono	
	essere verbalizzati anche gli accertamenti fatti individualmente.	
	Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza	
	assoluta.	
	I Sindaci che non assistano senza giustificato motivo a tre adunanze durante	
	l' esercizio sociale decadono dall' ufficio.	
	ART. 31) Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere tra i Soci in	
	dipendenza del presente statuto e della gestione sociale, sarà decisa da un collegio	
	arbitrale composto dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, che	
	funzionerà con poteri di amichevole compositore.	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	

14 di 14